

# EDDYSTONE

## EDDYSTONE - LIGHTHOUSE



### Consob: in consultazione le modifiche al Regolamento Intermediari

In data 23 luglio 2020 Consob ha avviato una pubblica consultazione con il mercato sulle proposte di modifiche al Regolamento Intermediari in materia di requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari ([documento integrale](#)), al fine di introdurre norme di dettaglio e aggiuntive rispetto ai principi generali stabiliti dalla MiFID 2 e dagli **Orientamenti** Esma/2015/1886.

Le modifiche proposte comportano una certa semplificazione dell'impianto regolamentare, lasciando maggior autonomia nelle scelte che gli intermediari possono compiere in merito alla disciplina di cui si tratta.

In particolare, Consob propone la modifica del Titolo IX, della Parte II, del Libro III, del Regolamento Intermediari, eliminando le prescrizioni di dettaglio e rimettendo agli intermediari l'identificazione delle modalità

operative idonee a garantire in concreto il rispetto degli standard previsti, nonché ulteriori interventi di modifica necessari per coordinare le diverse parti del Regolamento Intermediari.

La predeterminazione del bilanciamento tra qualifiche possedute ed esperienza minima richiesta viene però mantenuta a livello regolamentare al fine di meglio tutelare gli investitori, garantendo un livello uniforme di conoscenza e competenza minima iniziale. Sul punto si segnala in particolare che, a fronte di una generale riduzione dei periodi minimi di esperienza richiesti, si elimina la possibilità, attualmente sancita dagli artt. 79, co. 4, e 80, co.3, RI, di dimezzare i citati periodi nel caso in cui si possieda una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario.

Nel documento in consultazione spicca, tra l'altro, la proposta di

modifica che intende demandare all'intermediario la scelta di stabilire se la revisione annuale delle esigenze di sviluppo e formazione dei membri del personale debba essere condotta internamente, da parte del datore di lavoro, o possa anche avvenire per opera di soggetti esterni. Sono proposte, inoltre, modifiche alle modalità di svolgimento del percorso continuo di formazione e sviluppo, per esempio, eliminando l'obbligo dello svolgimento del corso annuale della durata di trenta ore, avente le precise caratteristiche prescritte dal Regolamento Intermediari.

Da ultimo si evidenzia che la funzione di compliance sarebbe tenuta a svolgere verifiche e ad accertare il rispetto della disciplina in tale mutato contesto, fornendo una relazione all'organo amministrativo.

La consultazione terminerà il **21 settembre 2020**.

### Antiriciclaggio: schede di feedback dell'UIF in merito alle SOS ricevute

In data 20 luglio 2020 l'Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato una comunicazione ([documento integrale](#)) con cui informa che, in linea con quanto previsto dall'art 41, co. 2, del D. Lgs. 231/2007, l'Autorità trasmette ai segnalanti comunicazioni relative agli esiti delle segnalazioni di operazioni sospette.

Si segnala che dal 2020 la pubblicazione di una nuova comunicazione è notificata con una email indirizzata a tutti gli utenti abilitati con profilo "Gestore" per il segnalante di riferimento e viene trasmessa via PEC alla casella comunicata alla UIF dal segnalante.

Pertanto, le schede di feedback saranno trasmesse via posta elettronica certificata alla casella PEC di riferimento fornita dal segnalante e pubblicate sul portale Infostat-UIF nella sezione "Visualizza Messaggi", previa notifica via email a tutti gli utenti abilitati con profilo "Gestore".

Eddystone Srl  
Via della Moscova 40/7  
20121 Milano  
tel. 02 65 72 823  
[www.eddystone.it](http://www.eddystone.it)  
Contatti:  
Massimo Baldelli (AD)  
Avv. Guido Pavan



#### SCHEDE & SCHEMI

Servizio in  
abbonamento:

- rassegna normativa
- approfondimenti
- checklist

Richiedi info a

[direzione@eddystone.it](mailto:direzione@eddystone.it)



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

**“L'introduzione di nuovi reati presupposto comporta la necessità di effettuare un risk assessment per stabilirne la rilevanza per l'ente al fine di valutare l'aggiornamento dei Modelli organizzativi”**

## Direttiva PIF: ampliato il catalogo dei reati presupposto 231

Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.177 del 15 luglio 2020 è stato pubblicato il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 recante l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, c.d. Direttiva PIF ([documento integrale](#)).

In particolare, si segnala l'ampliamento del catalogo dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.

Innanzitutto, sono stati inseriti nell'art. 24, D.Lgs. 231/2001 i reati di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p. e frode ai danni del fondo europeo di garanzia e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ex art. 2 L. 898/1986, mentre nell'art. 25 dello stesso Decreto i reati di peculato ex art. 314, co. 1 c.p. e peculato mediante profitto dell'errore altrui ex art. 316 c.p. . Con riferimento a quest'ultimo viene, inoltre, preso in considerazione il reato di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p. nel caso in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea.

La principale novità riguarda, però, l'ampliamento dei reati tributari di cui all'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001, i quali, si ricorda, hanno visto il loro ingresso nel catalogo dei reati 231 nel mese di dicem-

bre 2019. In particolare, sono stati inseriti i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e compensazione indebita ex artt. 4, 5 e 10-quater D.Lgs. 74/2000, se la frode IVA ha carattere transazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro.

Con riferimento ai reati tributari, viene modificata anche la disciplina del tentativo. Infatti, il nuovo art. 6, D.Lgs. 74/2000 prevede di punire anche le ipotesi di delitto tentato, e non solo consumato, per i reati fiscali di cui agli articoli 2 (dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) e 4 (dichiarazione infedele) che “sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”.

Da ultimo si segnala che il D.Lgs. n. 75/2020 ha introdotto l'articolo 25-sexiesdecies nel D.Lgs. 231/2001 in materia di contrabbando ex D.P.R. 43/1973, allargato la responsabilità in relazione ai delitti contro la pubblica amministrazione ex art. 24 del Decreto 231 anche ai casi di danneggiamento dell'Unione Europea, nonché apportato una serie di modifiche al codice penale

e ad altre leggi speciali che interessano ancora il catalogo dei reati 231. Tra questi si segnalano le modifiche agli artt. 316, 316-ter, 319-quater, 322-bis, 640, co. 2 n. 1 c.p. in materia di peculato mediante profitto dell'errore altrui, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, induzione indebita a dare o promettere utilità e peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri e truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee.

In conclusione, il continuo ampliamento del catalogo dei reati 231 aumenta il rischio per gli enti di incorrere in ipotesi di responsabilità amministrativa, e nel danno economico e reputazionale che ne consegue, in mancanza di un solido sistema dei controlli. È pertanto necessario effettuare un'attività di risk assessment per stabilire la rilevanza dei nuovi reati per l'ente al fine di valutare l'aggiornamento dei Modelli organizzativi.

Le modifiche introdotte sono in vigore dal **30 luglio 2020**.



## ATENA®

### Il diagnostico per la verifica dell'Archivio Unico Informatico \*

- ✓ Veloce e semplice da installare
- ✓ Facile da usare
- ✓ Oltre 100 queries che analizzano l'AU1
- ✓ [Clicca qui per vedere la demo](#)

\* Conforme agli standard tecnici del Provvedimento sulla tenuta dell'AU1 del 3 aprile 2013 di Banca d'Italia



## The Institute of Internal Audit pubblica il nuovo “Three Lines Model”

“Il Three Lines Model dovrà essere adattato alle esigenze e priorità dell'organizzazione”

In data 20 luglio 2020 The Institute of Internal Auditors (IIA) ha pubblicato il documento denominato “The IIA’s Three Lines Model. An update of the Three Lines of Defense” ([documento integrale](#)) che chiarisce e rafforza i principi alla base delle tre linee di difesa, ampliandone il campo di applicazione e spiegando come i ruoli organizzativi chiave devono lavorare insieme per facilitare una forte governance e la gestione del rischio.

Il Three Lines Model sostituisce quello che era noto come il Three Lines of Defense e pone maggiore attenzione alla governance supportando sia la creazione di valore sia la protezione ed occupandosi sia degli aspetti offensivi sia difensivi della gestione del rischio, diversamente dal precedente modello il cui focus primario era la difesa.

La principale novità riguarda l'identificazione di sei principi chiave su cui si basa il nuovo Modello:

- Principio 1 “Governance”;
- Principio 2 “Governing body roles”;
- Principio 3 “Management and first and second line roles”;

- Principio 4 “Third line roles”;
- Principio 5 “Third line independence”;
- Principio 6 “Creating and protecting value”.

L'approccio principles-based del nuovo Modello è stato progettato per fornire agli utenti una maggiore flessibilità in quanto gli organi di governo, l'executive management e l'internal audit non sono suddivisi in ruoli rigidi.

Secondo i primi due principi, una governance efficace, e la conseguente individuazione dei ruoli degli organi di governo, richiede strutture e processi appropriati che garantiscano la responsabilità dell'organo di governo nei confronti delle parti interessate per la supervisione, l'azione del management, inclusa la gestione del rischio, per raggiungere gli obiettivi organizzativi, nonché l'assurance e la consulenza di una funzione di internal audit che sia indipendente per fornire comprensione, fiducia e incoraggiamento perseguendo un miglioramento continuo.

Per quanto riguarda il terzo principio, la responsabilità del management per il raggiungimento degli obiettivi organizzativi

comprende i ruoli sia di prima linea, i quali sono più direttamente allineati con la fornitura di prodotti e/o servizi ai clienti, sia di seconda linea che forniscono assistenza nella gestione del rischio.

Con particolare riferimento all'internal audit, invece, il quarto principio stabilisce che questa figura debba fornire garanzia e consulenza indipendente sull'adeguatezza e sull'efficacia della governance e della gestione del rischio. Il quinto principio, poi, sancisce l'indipendenza della funzione di revisione interna dalle responsabilità del management al fine di garantirne la sua obiettività, autorità e credibilità.

Da ultimo, il sesto principio prevede che i diversi soggetti coinvolti devono lavorare insieme per contribuire alla creazione ed alla protezione del valore considerando gli interessi prioritari degli stakeholder.

La sfida per le organizzazioni sarà quella di applicare e adattare il Three Lines Model alle proprie esigenze e priorità, variando, per esempio, la portata dei ruoli di prima e seconda linea sulla base della propria dimensione e complessità.

## Eddystone: un faro puntato sulle vostre esigenze

### Servizi offerti:

- Legale
- Formazione
- Due Diligence
- Organizzazione
- Funzione Compliance
- Funzione Antiriciclaggio
- Funzione Internal Audit
- Organismo di Vigilanza 231

### Specializzata in:

- MiFID 2
- Privacy GDPR
- Antiriciclaggio
- Market Abuse
- ICAAP e rischi operativi
- Istanze di autorizzazione
- Modello di Organizzazione 231
- Rapporti con Autorità di Vigilanza

Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823



## Brexit: le istruzioni di Consob agli intermediari del Regno Unito

In data 24 luglio 2020 Consob ha pubblicato la Comunicazione n. 8/2020 del 23 luglio 2020 avente ad oggetto "Scadenza del periodo di transizione previsto nell'accordo di recesso del Regno Unito dall'UE - Istruzioni operative per le imprese di investimento britanniche che prestano servizi e attività di investimento in Italia" ([documento integrale](#)).

Con tale comunicazione l'Autorità rammenta che al termine dei periodi di transizione in data 31 dicembre 2020 alle imprese di investimento britanniche che prestano servizi e attività di investimento in Italia si applicherà la disciplina dettata dall'articolo 28 del TUF e dagli artt. 25-31 del Regolamento Consob n. 20307/2018.

In particolare, si raccomanda alle imprese di investimento britanniche che intendono continuare a operare in Italia, sia come imprese di paesi terzi sia trasferendo la propria attività a una SIM all'uopo costituita, di presentare la domanda di autorizzazione tempestivamente in quanto Consob accerta la ricorrenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione entro il termine di 120 giorni, salvi i casi di sospensione o interruzione.

Per quanto riguarda, invece, le imprese di investimento britanniche che intendono continuare a operare in Italia previo trasferimento delle attività svolte in Italia a un'impresa di investimento dell'UE, esse devono completare tale trasferimento entro la fine del periodo di transizione e, ove ne-

cessario, a completare le procedure per la notifica in Italia.

Da ultimo, le imprese di investimento del Regno Unito che intendono o sono tenute a cessare la propria attività entro la conclusione del periodo di transizione comunicano la cessazione alla Consob specificando se il termine dell'operatività sia già stato notificato alle competenti Autorità del Regno Unito.

Consob invita ad agire con tempestività per evitare di dover cessare l'attività entro la data di conclusione del periodo di transizione. A tal fine si ricorda che Eddystone supporta gli intermediari nell'iter di autorizzazione alla prestazione delle attività riservate davanti alle Autorità di Vigilanza.



**CHIUSURA  
ESTIVA**  
Eddystone  
dal 10 al 28 agosto

Banca d'Italia  
Raccomandazione sulla  
distribuzione di dividendi  
e sulle politiche di  
remunerazione variabile

Scheda di  
approfondimento  
per gli abbonati:  
"Le questioni ESG nelle  
strategie di investimento  
dei gestori"

Newsletter  
Compliance 231  
n.6/2020  
ODCEC Milano  
disponibile sul sito  
www.odcec.mi.it



**KEEP  
CALM  
AND  
CALL  
EDDYSTONE**



Eddystone Srl  
Via della Moscova 40/7  
20121 Milano  
Tel. +39 02.65.72.823  
[www.eddystone.it](http://www.eddystone.it)

Massimo Baldelli (AD)  
[m.baldelli@eddystone.it](mailto:m.baldelli@eddystone.it)

Avv. Guido Pavan (partner)  
[g.pavan@eddystone.it](mailto:g.pavan@eddystone.it)

Seguici anche su



# Eddystone è su LinkedIn

Clicca sul pulsante a lato e segui la nostra pagina di LinkedIn per essere sempre aggiornato



[Segui Eddystone su LinkedIn](#)

Sulla pagina LinkedIn di Eddystone troverai:

- ✓ Normativa del settore bancario, finanziario e assicurativo
- ✓ Normativa sulla responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/2001
- ✓ Info sui webinar e workshop in cui è presente Eddystone
- ✓ Slides dei webinar e dei workshop Eddystone
- ✓ Newsletter Lighthouse
- ✓ Newsletter Compliance 231

e tanto altro ancora...

Ti aspettiamo!

Il Team di Eddystone